



**D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA**

# **DAS PER TE**

## **VITA PRIVATA & LAVORO**

**Set informativo che contiene:**

- **DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

**Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico  
"Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.**



## INDICE

	<b>DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO</b>	Pg. 2
	<b>SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?</b>	Pg. 3
	<p>Articolo 1.1 - Scelta fra le opzioni "Affidati a DAS" e "Scegli da solo"</p> <p>Articolo 1.2 - Pacchetto base - Garanzie di tutela legale</p> <p>Articolo 1.3 - Estensione tutela legale con l'opzione "Affidati a DAS"</p> <p>Articolo 1.4 - Pacchetto base - Garanzie di perdite pecuniarie</p> <p>Articolo 1.5 - Garanzie di perdite pecuniarie per l'opzione "Affidati a DAS" - "Indennizzo per rinuncia all'azione legale"</p> <p>Articolo 1.6 - Estensione di garanzia "Colpa grave"</p> <p>Articolo 1.7 - Estensione di garanzia "Immobili non direttamente utilizzati" - Garanzie di tutela legale</p> <p>Articolo 1.8 - Estensione di garanzia "Immobili non direttamente utilizzati" - Garanzia di perdite pecuniarie "Perdita inquilino a seguito di sfratto"</p> <p>Articolo 1.9 - Estensione di garanzia "Mobilità" - Garanzie di tutela legale</p> <p>Articolo 1.10 - Estensione di garanzia "Mobilità" - Garanzie di perdite pecuniarie</p> <p>Articolo 1.11 - Chi è assicurato</p> <p>Articolo 1.12 - Estensione ai parenti non appartenenti al nucleo familiare</p>	
	<b>SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?</b>	Pg. 7
	<p>Articolo 2.1 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie</p> <p>Articolo 2.2 - Esclusioni specifiche per le singole garanzie</p>	
	<b>SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?</b>	Pg. 9
	<p>Articolo 3.1 - Limiti di copertura comuni a tutte le garanzie</p> <p>Articolo 3.2 - Limiti di copertura specifici per singole garanzie</p>	
	<b>SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?</b>	Pg. 10
	<p>Articolo 4.1 - Estensione territoriale delle garanzie</p> <p>Articolo 4.2 - Clausola di esclusione territoriale</p>	
	<b>SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?</b>	Pg. 10
	<p>Articolo 5.1 - Che cosa è assicurato?</p> <p>Articolo 5.2 - Che cosa non è assicurato?</p> <p>Articolo 5.3 - Ci sono limiti di copertura?</p> <p>Articolo 5.4 - Dove vale la copertura?</p> <p>Articolo 5.5 - Gestione delle prestazioni di assistenza</p>	
	<b>SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?</b>	Pg. 12
	<p>Articolo 6.1 - Cosa fare in caso di sinistro</p> <p>Articolo 6.2 - Modalità di gestione delle prestazioni "standard"</p> <p>Articolo 6.3 - Modalità di gestione delle prestazioni per aderenti all'opzione "Affidati a DAS"</p> <p>Articolo 6.4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza</p> <p>Articolo 6.5 - Esonero di responsabilità</p> <p>Articolo 6.6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni</p> <p>Articolo 6.7 - Altre assicurazioni per lo stesso rischio</p> <p>Articolo 6.8 - Corretta informazione sul rischio che viene assunto</p> <p>Articolo 6.9 - Cosa fare in caso di variazione del rischio</p> <p>Articolo 6.10 - Modalità di comunicazione con DAS</p> <p>Articolo 6.11 - Prescrizione</p>	
	<b>SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?</b>	Pg. 13
	<p>Articolo 7.1 - A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione</p> <p>Articolo 7.2 - Aggiornamento del premio e del massimale per indicizzazione</p>	
	<b>SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?</b>	Pg. 14
	<p>Articolo 8.1 - Periodo di validità del contratto</p> <p>Articolo 8.2 - Proposta di modifica a scadenza</p> <p>Articolo 8.3 - Risoluzione del contratto</p> <p>Articolo 8.4 - Quando un sinistro è considerato in garanzia</p>	
	<b>SEZIONE 9: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?</b>	Pg. 14
	<p>Articolo 9.1 - 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento</p> <p>Articolo 9.2 - Disdetta</p> <p>Articolo 9.3 - Recesso a seguito di sinistro</p>	
	<b>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>	Pg. 14
	<p>Articolo 10 - Foro competente</p> <p>Articolo 11 - Tasse e imposte</p> <p>Articolo 12 - Richiamo alle norme di legge</p> <p>Articolo 13 - Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali</p>	

## Condizioni di assicurazione



### GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.** Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

I testi nei riquadri con bordo viola sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.



### DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

<b>Arbitrato</b>	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicuratore</b>	La compagnia di assicurazioni.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Bed &amp; Breakfast occasionale</b>	È l'attività di B&B che viene svolta senza partita IVA: ha una cadenza saltuaria, non dispone di un sistema organizzato d'impresa e il proprietario deve essere in possesso di altri redditi. Per le caratteristiche specifiche si rinvia alle singole normative locali vigenti.
<b>Contraente</b>	Chi stipula il contratto di assicurazione.
<b>Controversia</b>	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
<b>Danno erariale</b>	Danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
<b>Danno extracontrattuale</b>	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
<b>DAS</b>	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
<b>Delitto</b>	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
<b>Diritto civile</b>	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
<b>Doloso</b>	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
<b>Droni leggeri</b>	Aeromobili a pilotaggio remoto di peso inferiore a 500 grammi conducibili senza obbligo di autorizzazioni.
<b>Evento</b>	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
<b>Fase stragiudiziale/ Risoluzione amichevole delle controversie</b>	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
<b>Fatto illecito</b>	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
<b>Franchigia</b>	Parte di spese liquidabili a termini di polizza, espressa in misura fissa, che resta a carico dell'assicurato.
<b>Imbarcazioni da diporto</b>	Sono le unità da diporto tra i 10 e i 24 metri, sia a motore che a vela. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che ha come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, da cui derivano la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
<b>Lesioni personali stradali</b>	Reato previsto dall'art. 590-bis del Codice Penale, “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
<b>Massimale</b>	La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro.
<b>Natanti da diporto</b>	Sono tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, usate sia in acque marittime che in acque interne, sia a motore che a vela, nonché tutte le barche a remi. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela. Rientrano infine in tale categoria gli acquascooter o moto d'acqua per i quali esiste peraltro una disciplina particolare. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
<b>Navi da diporto</b>	Sono tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
<b>Nucleo familiare</b>	È l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
<b>Omicidio stradale</b>	Reato previsto dall'art. 589-bis del Codice Penale.
<b>Parti</b>	Il contraente e DAS.
<b>Periodo di validità del contratto</b>	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Postuma</b>	Periodo in cui si garantiscono i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
<b>Primo rischio</b>	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
<b>Sanzione amministrativa</b>	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

**Condizioni di assicurazione**

<b>Secondo rischio</b>	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del massimale dell'altro assicuratore.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Spese peritali</b>	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
<b>Spese di soccombenza</b>	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
<b>Uffici e negozi al dettaglio</b>	Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici categoria catastale A10 e C1
<b>Unità da diporto</b>	Sono tutte le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto. Il Codice della navigazione definisce la navigazione da diporto come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro.
<b>Veicolo elettrico</b>	Si intende un veicolo che si muove con un motore elettrico, la cui batteria può essere ricaricata collegandosi con una presa alla rete elettrica, anche se dotati di un motore a combustione.

**SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?**

**ARTICOLO 1.1 - SCELTA TRA LE OPZIONI “AFFIDATI A DAS” E “SCEGLI DA SOLO”**

Con la sottoscrizione della polizza, l'assicurato sceglie tra due diverse opzioni alternative di gestione del contratto. La scelta è indicata in polizza.

Scegliendo l'opzione “Affidati a DAS”:

- a) l'assicurato, affida la gestione dei sinistri garantiti dalla polizza a un legale del network DAS anche per l'azione in giudizio e non è tenuto ad anticipare alcun importo per spese legali, peritali, investigative e processuali; diversamente, anticipa le spese e viene rimborsato da DAS secondo i limiti indicati all'art. 6.3;
- b) le garanzie vengono integrate dagli articoli specificamente dedicati agli aderenti all'opzione “Affidati a DAS”.

Scegliendo l'opzione “Scegli da solo”, non operano gli articoli di polizza dedicati agli aderenti all'opzione “Affidati a DAS”.

**Opzioni “Affidati a DAS” e “Scegli da solo” - sintesi**

Opzioni	Opzione “Affidati a DAS”	Opzione “Scegli da solo”
Gestione del sinistro nella fase giudiziale	<b>Segue le specifiche indicate all'art. 6.3 in caso di utilizzo di un legale che non fa parte del network DAS</b>	Segue quanto previsto dall'art. 6.2 per la gestione delle prestazioni
Estensioni di garanzia	Estensione automatica alle garanzie di tutela legale indicate all'art. 1.3 Estensione alle garanzie di perdite pecuniarie indicate all'art. 1.5	<b>Nessuna estensione di garanzia automatica</b>

**ARTICOLO 1.2 - PACCHETTO BASE - GARANZIE DI TUTELA LEGALE**

1.2.1. DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli *eventi* che riguardano:

- 1. la vita privata extraprofessionale;
- 2. i rapporti di lavoro subordinato, **escluse le attività di medico e ostetrico/a**;
- 3. la proprietà e/o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate e proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica.

1.2.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale;

**LIMITI DI COPERTURA**

La garanzia opera con i limiti previsti dall'art. 2.1. lett. i) per i *delitti dolosi*.

Se l'assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, la garanzia opera esclusivamente:

- a) se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

La garanzia opera alle condizioni di seguito indicate:

## Condizioni di assicurazione

1. se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **DAS rimborsa all'assicurato il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dall'assicurato;**
  2. se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo;**
  3. se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, **DAS rimborsa all'assicurato le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dall'assicurato sono superiori.**
- b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi;
- c) difendersi da richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'assicurato;

### LIMITI DI COPERTURA

**Questa garanzia opera solo se il sinistro è coperto da una apposita assicurazione di responsabilità civile in regola con il pagamento dei premi, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza<sup>1</sup>.**

**Se l'assicurazione di responsabilità civile, in regola con il pagamento del premio, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio.**

**Si precisa che la polizza di responsabilità civile non si considera inoperante se l'evento rientra nei casi di scoperto e di franchigia previsti dal contratto stesso.**

**L'assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.**

- d) sostenere *controversie di diritto civile* di natura contrattuale;
- e) sostenere *controversie di diritto civile* di natura contrattuale relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si sono manifestati successivamente all'acquisto.

### LIMITI DI COPERTURA

**La garanzia opera con un massimale di 8.000 euro per sinistro. L'evento è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e se l'assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della polizza.**

- f) sostenere *controversie di diritto civile* relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
- g) sostenere *controversie* con il datore di lavoro;
- h) sostenere *controversie* relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- i) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa*, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge. La garanzia include le *sanzioni amministrative* per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l'assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato.

### LIMITI DI COPERTURA

**La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria.**

- j) sostenere davanti alla commissione tributaria competente un contenzioso tributario che riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche, per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta. La garanzia include il pagamento delle spese per l'intervento di un difensore abilitato che rientra tra i soggetti indicati all'art. 12 del Codice del processo tributario<sup>2</sup>.

### LIMITI DI COPERTURA

**La garanzia opera se il valore dell'imposta contestata è superiore a 1.000 euro.**

Questa garanzia include ad esempio il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate per spese di ristrutturazione edilizia portate in detrazione della dichiarazione dei redditi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

## Condizioni di assicurazione

1.2.3. A partire **dal secondo anno di validità del contratto**, la garanzia si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:

- a) Separazione consensuale tra i coniugi **effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS**;
- b) Domanda di divorzio **effettuata esclusivamente tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS**.

### LIMITI DI COPERTURA

Questa garanzia opera se:

1. **la separazione consensuale è avvenuta in vigore del presente contratto**;
  2. **il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come *sinistro***;
  3. **tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c'è stata continuità della copertura assicurativa con DAS**;
- c) Assistenza legale nelle istanze di:
1. Interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
  2. Istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
  3. Dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.

1.2.4. Per gli *eventi* e le garanzie sopra indicati, *DAS* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**.

1.2.5. Per i medesimi *eventi* *DAS* provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:

- a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione**.

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo puoi evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola controversia diventi difficile da risolvere.

### ARTICOLO 1.3 – ESTENSIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE PER L'OPZIONE “AFFIDATI A DAS”

Le garanzie di tutela legale vengono integrate dalle seguenti ulteriori garanzie:

- a) assistenza legale nelle istanze di volontaria giurisdizione per la nomina o revoca dell'amministratore di condominio;
- b) scioglimento consensuale dell'unione civile **effettuata tramite negoziazione assistita. La garanzia vale per le spese sostenute dal solo contraente; se invece è consentita l'assistenza tramite un unico legale, vale per le spese sostenute da entrambe le parti dell'unione civile**;
- c) assistenza legale nella procedura di recupero degli assegni di mantenimento ai figli, in caso di mancato versamento di più di due mensilità, anche non consecutive, da parte del genitore obbligato.

### LIMITI DI COPERTURA

**La garanzia opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo ed è escluso il recupero delle spese straordinarie o comunque delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento.**

### ARTICOLO 1.4 – GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE

#### 1.4.1. INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROVERSIA DI LAVORO

Se l'*assicurato*, a seguito di una controversia di lavoro subordinato, ha richiesto l'intervento di *DAS* per la garanzia di tutela legale e viene successivamente licenziato, *DAS* corrisponde:

- a) all'*assicurato* assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato: un'indennità pari allo stipendio netto precedentemente goduto, **fino a un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di 5.000 euro**;
- b) all'*assicurato* assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
  1. il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento al servizio LinkedIn Premium Career, offerto da LinkedIn Ireland Unlimited Company, **con il limite massimo di 300 euro**;
  2. il rimborso delle spese sostenute per usufruire dei servizi “CV Clinique” offerti da Trovolavoro Srl e disponibili sul sito <https://lavoro.corriere.it>, **con il limite massimo di 200 euro**.

## Condizioni di assicurazione

### LIMITI DI COPERTURA

Le garanzie di questo articolo operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

#### 1.4.2. RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE

Se l'abitazione di residenza dell'assicurato viene occupata abusivamente da terzi che non hanno avuto, nemmeno in passato, il titolo per condurlo o per accedervi, a seguito della richiesta di intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, DAS corrisponde un rimborso **fino a un massimo di 1.000 euro** per:

- a) spese sostenute dall'assicurato per soggiornare in una struttura alberghiera in attesa di tornare in possesso dell'immobile;
- b) spese per la riparazione e/o sostituzione delle porte di accesso all'immobile occupato.

### LIMITI DI COPERTURA

Le garanzie di questo articolo operano con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo.

#### ARTICOLO 1.5 - ESTENSIONE GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE PER L'OPZIONE "AFFIDATI A DAS" - "INDENNIZZO PER RINUNCIA ALL'AZIONE LEGALE"

DAS offre all'assicurato un indennizzo se:

- a) ha richiesto l'intervento di un legale del network DAS per la gestione di una *controversia* prevista in garanzia;
- b) il valore della *controversia* è **inferiore a 1.500 euro**;
- c) il legale del network DAS a cui è affidata la gestione della fase di *risoluzione amichevole della controversia*, sulla base dei documenti e delle informazioni raccolte, valuta che le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ma che la prosecuzione della *controversia* può produrre spese legali (quantificate sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022), *spese peritali* e oneri fiscali superiori al valore della *controversia* o che la prosecuzione non è opportuna nell'interesse dell'assicurato in considerazione dell'imprevedibilità dell'esito del giudizio e della probabile durata del processo;
- d) l'assicurato si dichiara pienamente soddisfatto in ogni suo diritto, pretesa e spesa inerente il *sinistro* denunciato nei confronti di DAS e *rinuncia all'azione legale*.

### LIMITI DI COPERTURA

Se sono soddisfatte tutte le condizioni indicate, l'indennizzo all'assicurato per la rinuncia all'azione legale è prestato:

1. per un importo pari al 75% del valore economico della *controversia*;
2. con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.

## ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate in *polizza* e se per esse è stato corrisposto il relativo *premio*)

#### ARTICOLO 1.6 - ESTENSIONE DI GARANZIA "COLPA GRAVE"

1.6.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.

La garanzia opera per difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti.

**1.6.2. La garanzia opera esclusivamente:**

- a) se l'assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

**1.6.3. La garanzia opera alle condizioni di seguito indicate:**

- a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **DAS rimborsa all'assicurato il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal contraente/assicurato**;
- b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo**;
- c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL, ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, DAS rimborsa all'assicurato le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i **valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal DM n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dall'assicurato sono superiori**.

## Condizioni di assicurazione

1.6.4. Se i rischi oggetto di questa *assicurazione* risultano garantiti in tutto o in parte anche da una *polizza* di RC patrimoniale dell'*assicurato*, la presente *polizza* opera **secondo le modalità previste all'art. 6.7.4 (ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO)**. DAS garantisce in ogni caso le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'*assicuratore* di Responsabilità Civile patrimoniale **con il limite massimo di 3.000,00**.

1.6.5. In relazione a tali *eventi*, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**. Sono comprese le spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre; per le spese sostenute in questa fase è previsto un **limite di 3.000,00 euro se non si instaura un procedimento a carico dell'assicurato**.

1.6.6. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

1.6.7. La garanzia opera anche per i *sinistri* che derivano da fatti posti in essere nel periodo indicato all'art. 8.4 (QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA).

### LIMITI DI COPERTURA

La garanzia non opera:

- per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'*assicurato*;
- per procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato.

### ARTICOLO 1.7 - ESTENSIONE DI GARANZIA "IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI" - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.7.1. Le garanzie operanti per gli immobili direttamente utilizzati dall'*assicurato* indicate all'art. 1.2 sono estese anche alle seguenti tipologie di immobili:

- immobili ad uso abitativo, compresi quelli adibiti a locazione turistica esercitata occasionalmente e senza apertura di partita iva, *uffici e negozi al dettaglio*, locati a terzi con regolare contratto di locazione;
- immobili concessi in comodato d'uso gratuito a terzi;
- immobili adibiti a *Bed & Breakfast occasionale*.

**Le garanzie operano per gli immobili espressamente indicati in polizza.**

1.7.2. Con riguardo a tali immobili le garanzie sono estese inoltre:

- alle *controversie* per danni subiti all'immobile e/o al suo contenuto per *fatto illecito* del conduttore, del comodatario o del cliente;
- all'assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l'intervento di un giudice (fase di *risoluzione amichevole delle controversie*);
- all'assistenza legale per esercitare l'azione di sfratto per morosità nei confronti del conduttore o del comodatario, compresa l'eventuale contestuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti;
- all'assistenza legale per *controversie* contrattuali con i clienti del *Bed & Breakfast occasionale*, per presunti inadempimenti dell'*assicurato* o di controparte.

### LIMITI DI COPERTURA

La garanzia indicata al punto d) opera con il limite di un (1) caso per anno assicurativo.

### ARTICOLO 1.8 - ESTENSIONE DI GARANZIA "IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI" - GARANZIA DI PERDITE PECUNIARIE "PERDITA INQUILINO A SEGUITO DI SFRATTO"

Se l'*assicurato* usufruisce della prestazione indicata all'articolo 1.7.2 lettera c) "sfratto per morosità" su un'abitazione locata a terzi, DAS offre il rimborso delle seguenti spese finalizzate alla ricerca di un nuovo inquilino:

- pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e /o portali web;
- servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.

### LIMITI DI COPERTURA

- La prestazione opera per un **rimborso massimo di 300 euro**.
- Le garanzie operano **con il limite di una (1) prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate**.

### ARTICOLO 1.9 - ESTENSIONE DI GARANZIA "MOBILITÀ" - GARANZIE DI TUTELA LEGALE

1.9.1. DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli *eventi* che riguardano la proprietà, guida e circolazione stradale:

- di veicoli conducibili con qualsiasi categoria di patente;
- di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

**Condizioni di assicurazione**

Sono inclusi inoltre in garanzia gli *eventi* che riguardano:

- a) la proprietà e navigazione di *natanti o imbarcazioni da diporto*;
- b) la tutela dell'*assicurato* in qualità di pedone, ciclista o trasportato su qualsiasi mezzo di trasporto.

1.9.2. Riguardo alla proprietà, guida e circolazione di un *veicolo elettrico*, la garanzia è estesa:

- a) a *controversie* e procedimenti penali che riguardano l'installazione della colonnina di ricarica del veicolo presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà o all'interno del condominio in cui si trova l'abitazione di proprietà;
- b) a *controversie* con il fornitore di energia elettrica presso l'abitazione di residenza o altra abitazione di proprietà;
- c) a *controversie* con fornitori del servizio di ricarica della batteria del *veicolo elettrico*, sia sulla rete stradale sia in luoghi aperti al pubblico, e con fornitori del servizio di noleggio delle batterie.

1.9.3. Per i medesimi *eventi* DAS provvede inoltre, su richiesta dell'*assicurato*:

- a) a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una *controversie* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.

1.9.4. DAS interviene fino all'importo del **massimale di 100.000 euro per sinistro**, in deroga al *massimale* previsto dalla *polizza* e secondo le condizioni indicate in questo contratto.

1.9.5. Se un *assicurato* deve difendersi in un procedimento penale per *omicidio stradale* o *lesioni personali stradali*, DAS assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale di 300.000 euro per sinistro**, in deroga al *massimale* indicato in *polizza*; sostiene inoltre le spese per le attività di *Litigation PR* necessarie a tutelare la reputazione dell'*assicurato* sui media, fino a un massimo di **8.000 euro per sinistro**, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS. Le attività coperte riguardano:

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'*assicurato*;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in *Litigation PR* e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'*assicurato* e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Può capitare che al procedimento giudiziario si affianchi un processo mediatico. Quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e quindi condannare "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a tua disposizione un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

**Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie di tutela legale mobilità**

Garanzia	Massimale per sinistro
Tutela legale in caso di procedimento penale per omicidio stradale o lesioni personali stradali	300.000 €
Spese per la tutela della reputazione dell'assicurato sui media (Litigation PR)	8.000 €
Tutte le altre garanzie di tutela legale della mobilità	100.000 €

**ARTICOLO 1.10 - ESTENSIONE DI GARANZIA "MOBILITÀ" - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE**

1.10.1. DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*assicurato*:

- 1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada **commesse successivamente alla decorrenza dell'assicurazione**, DAS rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 2.000 euro**.
- 2. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a **seguito di incidente stradale**, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, **fino a un massimo di 200 euro**. **Se l'evento è coperto da un'assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altra compagnia di assicurazione**.
- 3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. DAS rimborsa all'*assicurato* una diaria giornaliera di 25 euro, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell'autorità italiana, **esclusivamente se il provvedimento di sospensione della**

## Condizioni di assicurazione

patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall'assicurato e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.

4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della polizza, DAS rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall'assicurato l'intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponderà un importo fisso di 100 euro complessivi se l'assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.

### Riepilogo dei massimali previsti dalle garanzie di perdite pecuniarie mobilità

Garanzia	Massimale per sinistro
Recupero punti e riesame patente di guida	2.000 €
Traino a seguito di incidente stradale	200 €
Diaria per sospensione illegittima della patente di guida	25 €/ giorno max 180 giorni
Diaria da fermo per sequestro penale del veicolo	15 €/ giorno max 30 giorni
Indennità duplicazione documenti / targa	100 €
Spese di re-immatricolazione veicolo	400 €

### ARTICOLO 1.11 - CHI È ASSICURATO

1.11.1. Le garanzie operano in base alla scelta che il contraente ha fatto al momento della sottoscrizione del contratto e indicata in polizza. Se è stata scelta l'opzione "nucleo familiare" le garanzie assicurano il contraente e il suo nucleo familiare. Vengono inoltre assicurati, anche se non risiedono con il contraente:

- a) il coniuge non legalmente separato dal contraente, solo se residente in Italia;
- b) i figli del contraente di età inferiore a 25 anni, solo se residenti in Italia.

Se è stata scelta l'opzione "single", le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

1.11.2. Le garanzie che riguardano la mobilità coprono l'assicurato anche alla guida di mezzi di proprietà altrui. Per le garanzie di tutela legale mobilità sono inoltre assicurati:

- a) i conducenti autorizzati alla guida dei mezzi di proprietà dell'assicurato;
- b) i proprietari e i trasportati dei mezzi condotti dall'assicurato.

### ARTICOLO 1.12 - ESTENSIONE AI PARENTI NON APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE/OVER 80

Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente può scegliere di estendere le garanzie previste alla Sezione 1 relative alla vita privata extraprofessionale, con esclusione degli atti di volontaria giurisdizione, e limitatamente alla proprietà e conduzione della sola abitazione di residenza, a parenti di età pari o superiore a 80 anni, non appartenenti al proprio nucleo familiare. Tale estensione opera con il pagamento di un premio aggiuntivo per ciascun nominativo indicato in polizza.

## SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

### ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

La garanzia è esclusa:

- a) per controversie relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;
- b) per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- c) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei in genere, salvo quanto previsto dall'estensione facoltativa "Mobilità";
- e) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
- f) per controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l'assicurato svolge attività di medico e ostetrico/a;
- g) per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
- h) per attività di natura politica e sindacale;
- i) per eventi derivanti da fatto doloso dell'assicurato; in caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia

## Condizioni di assicurazione

- opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione del reato da *doloso* a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;
- j) per *controversie* nei confronti di DAS.

### ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE GARANZIE

#### “INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROVERSIA DI LAVORO”

La garanzia è esclusa se l'*assicurato*:

- non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
- percepisce un'indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso DAS richiede il rimborso dell'indennità corrisposta; l'*assicurato* è tenuto a provvedere al rimborso entro 60 giorni.

#### “RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE”

La garanzia è esclusa se viene occupata illegalmente un'abitazione diversa da quella di residenza del *contraente*.

#### “COLPA GRAVE”

La garanzia è esclusa se l'*assicurato* non dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza.

#### “IMMOBILI NON DIRETTAMENTE UTILIZZATI”

La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell'inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.

#### “PERDITA INQUILINO A SEGUITO DI SFRATTO”

La garanzia non opera per:

- spese sostenute a seguito di un'azione di sfratto per la quale l'*assicurato* non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l'azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
- spese sostenute a seguito di azione di sfratto di immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.

#### GARANZIA “MOBILITÀ” E “PERDITE PECUNIARIE MOBILITÀ”

La garanzia è esclusa:

- per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* causati dall'*assicurato* a terzi;
- per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà o la navigazione di *navi da diporto*, il traino di paracadute ascensionale o deltaplano con qualsiasi *unità da diporto* o la proprietà o guida di aerei;
- se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o di derubricazione del reato da *doloso* a colposo. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato;
- se l'*assicurato*, conducente del mezzo, guida o naviga con patente non valida o irregolare. Se l'*assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità, l'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*;
- se l'*assicurato* guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione, effettua navigazione non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Licenza di navigazione;
- se l'*assicurato* utilizza l'*unità da diporto* per attività lavorativa, professionale o d'impresa;
- per gare o competizioni sportive e in generale per le *controversie* in materia di giustizia sportiva.



## SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### ARTICOLO 3.1 - LIMITI DI COPERTURA COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

3.1.1. La garanzia non vale se il valore economico oggetto della *controversia* o del procedimento o se il valore della *sanzione amministrativa* applicata è:

- inferiore a 500 euro, se è stata scelta l'opzione “Scegli da solo”;
  - inferiore a 200 euro, se è stata sottoscritta l'opzione “Affidati a DAS”;
- salva la prestazione di consulenza legale telefonica.

**Condizioni di assicurazione**

Se ad esempio hai una controversia su un acquisto del valore di 180 euro, la garanzia non opera perché è al di sotto del valore minimo previsto. DAS ti può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarti a risolvere il tuo problema.

**3.1.2. Inoltre DAS non si fa carico delle seguenti spese:**

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 6.1 (COSA FARE IN CASO DI SINISTRO) e 6.2 (MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI);
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; per quanto previsto all'art. 6.2.5 vengono presi a riferimento i valori medi e per quanto previsto all'art. 6.3.1 lett. b) vengono presi a riferimento i valori minimi;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà<sup>3</sup>;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

**3.1.3. Sono inoltre previste le seguenti limitazioni:**

1. DAS si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
2. Se l'assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
3. DAS sostiene le spese per la redazione e presentazione di denuncia-querela solo se viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'assicurato si costituisce parte civile. Se il contraente ha scelto l'opzione "Scegli da solo", DAS rimborsa fino a un massimo di 500 euro; se il contraente ha scelto invece l'opzione "Affidati a DAS", tale limite massimo di spesa non sussiste.

**3.1.4. In caso di controversia tra contraente e un altro assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.**

**ARTICOLO 3.2. - RIEPILOGO DEI LIMITI DI COPERTURA SPECIFICI PER SINGOLE GARANZIE**

Garanzia	Limiti specifici
<b>Difesa penale per dipendenti della Pubblica Amministrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la garanzia opera solo a seguito di sentenza o provvedimento definitivo</li> <li>• non vengono corrisposti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio</li> <li>• obbligo richiesta di patrocinio legale all'Ente di appartenenza:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- se Ente è tenuto e paga, DAS corrisponde l'eventuale differenza</li> <li>- se Ente è tenuto ma resta silente o rifiuta di pagare, DAS paga entro i minimi dei parametri forensi</li> <li>- se Ente non è tenuto a pagare, DAS interviene in 1° rischio</li> </ul> </li> <li>• se il rischio è garantito anche da un'altra polizza TL, DAS interviene in 2° rischio. Se anche tale assicurazione opera in 2° rischio, DAS interviene in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze</li> </ul>
<b>Danno extracontrattuale causato a terzi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la garanzia opera solo se il sinistro è coperto da un'assicurazione di RC in regola con il pagamento dei premi, dopo esaurimento di ciò che è dovuto da tale assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza</li> <li>• se l'assicurazione di RC, in regola con il pagamento del premio, non può essere attivata in quanto inoperante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di TL opera in primo rischio. La polizza di RC non si considera inoperante se l'evento rientra nei casi di scoperto e di franchigia previsti dal contratto stesso</li> <li>• l'assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di RC e ad esibirne copia</li> </ul>

<sup>3</sup> Art. 1292 codice civile

## Condizioni di assicurazione

<b>Controversie per l'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• massimale 8.000 euro per sinistro</li> <li>• carenza 180 giorni</li> </ul>
<b>Opposizione sanzioni amministrative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusa violazione normativa fiscale e tributaria</li> </ul>
<b>Contenziosi tributari per redditi da lavoro e redditi fondiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valore minimo imposta contestata 1.000 euro</li> </ul>
<b>Domanda di divorzio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• separazione consensuale avvenuta in vigore di contratto</li> <li>• ricorso per la separazione consensuale gestito da DAS come sinistro</li> <li>• continuità di copertura assicurativa con DAS tra data di omologazione della separazione consensuale e data della domanda di divorzio</li> </ul>
<b>Recupero assegni mantenimento - opzione "Affidati a DAS"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 caso per anno assicurativo</li> <li>• escluso recupero delle spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo tra le parti</li> </ul>
<b>Indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prestazione per anno assicurativo</li> </ul>
<b>Rimborso spese per occupazione abusiva di immobile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prestazione per anno assicurativo</li> </ul>
<b>Indennizzo per rinuncia all'azione legale - opzione "Affidati a DAS"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indennizzo fino al 75% del valore economico della controversia</li> <li>• 1 caso per anno assicurativo</li> <li>• se l'assicurato non accetta la proposta, DAS garantisce fino al primo grado di giudizio ed escluse spese di soccombenza</li> </ul>
<b>Colpa grave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la garanzia opera solo a seguito di sentenza o provvedimento definitivo</li> <li>• no anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio</li> <li>• obbligo richiesta di patrocinio legale all'Ente di appartenenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- se Ente è tenuto e paga, DAS corrisponde l'eventuale differenza</li> <li>- se Ente è tenuto ma resta silente o rifiuta di pagare, DAS paga entro i minimi dei parametri forensi</li> <li>- se Ente non è tenuto a pagare, DAS interviene in 1° rischio</li> <li>- se il rischio è garantito anche da un'altra polizza RCP/TL, DAS interviene in 2° rischio. Se anche tali assicurazioni operano in 2° rischio, DAS interviene in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze</li> </ul> </li> <li>La garanzia non opera per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente all'assicurato</li> <li>• per procedimenti amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato</li> </ul> </li> </ul>
<b>Controversie contrattuali con i clienti di un B&amp;B occasionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 caso per anno assicurativo</li> </ul>
<b>Perdita inquilino a seguito di sfratto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rimborso massimo di 300 euro</li> <li>• 1 prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate</li> </ul>

 SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

## ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di *danni extracontrattuali*, di procedimento penale e per la garanzia "traino" compresa nell'estensione facoltativa "Mobilità";
- dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie di diritto civile* di natura contrattuale, nelle *controversie* relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali e nelle *controversie* di lavoro (lett. d, e, f, g);
- di tutto il mondo per le garanzie di tutela legale dell'estensione facoltativa "Mobilità";
- di Italia per le garanzie dell'estensione facoltativa "colpa grave";
- di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per tutte le altre garanzie di tutela legale e di perdite pecuniarie.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

## Condizioni di assicurazione

### ARTICOLO 4.2 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

La presente *polizza* esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) risultante da attività in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le acque”) (riguardo a quest’ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o le acque con l’eccezione delle rotte internazionali); (ii) sostenuta dal governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali, o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o nelle loro acque territoriali; o (iii) derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o di persone o entità residenti o situate in Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) *assicuratore* e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Ad esempio, DAS non potrà concedere all’assicurato l’anticipo della cauzione a seguito di arresto in Paesi sotto sanzioni totali o embargo, come Afghanistan, Corea del Nord, Iran, Siria, Venezuela, Crimea, Russia, Bielorussia, Myanmar, Cuba, Libia, Territori delle Repubbliche Popolari di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia.

## GARANZIE DI ASSISTENZA

(garanzie sempre operanti)

### PREMESSA

Per la gestione dei *sinistri* relativi alle *garanzie* di assistenza DAS si avvale di:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.**

Via del Mulino, 4

20057 Assago (MI)

- 800 069106 (recapito valido per la denuncia di *sinistri* dall’Italia)

- 02 58245321 (recapito valido per la denuncia di *sinistri* dall’Italia e dall’estero)

con la quale l’*assicurato* ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei *sinistri* del ramo assistenza. Per quanto riguarda la denuncia del *sinistro* e la gestione delle *garanzie* di assistenza, fare riferimento all’**articolo 5.5**.

### DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTA SEZIONE

<b>Alert</b>	Segnalazione, tramite sms o e-mail, inviata dalla piattaforma Digitale Sicuro.com che ti informa di un livello di rischio per i tuoi dati personali e di immagine
<b>Apparecchio digitale</b>	Apparecchi di rete fissa o mobile quali notebook, PC desktop, router, tablet, smartphone, tuo o di un tuo nucleo familiare
<b>DAS.digitalesicuro.com</b>	La piattaforma informatica sulla quale è possibile registrare i dati personali che si desidera tenere monitorati sul web
<b>Europ Assistance - La Compagnia</b>	La Compagnia di Assicurazioni Europ Assistance con Sede sociale, Direzione e Uffici in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A
<b>Familiare anziano</b>	La madre, il padre, il nuovo marito della madre, la nuova moglie del padre, lo zio, la zia, il coniuge, il convivente more uxorio, il partner dell’unione civile dell’Assicurato di età superiore a 65 anni
<b>Furto</b>	Chiunque si impossessa delle tue cose sottraendotele, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri
<b>Garanzia</b>	La copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma che Europ Assistance, verificata l’operatività della garanzia, paga in caso di sinistro
<b>Infortunio</b>	L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio sono lesioni fisiche oggettivamente constatabili che provochino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea
<b>Invalidità permanente</b>	È la perdita che hai per sempre, di svolgere un qualsiasi lavoro, qualunque sia la tua professione. Può essere totale oppure può colpirti solo in parte. Deve essere causata da infortunio

## Condizioni di assicurazione

<b>Istituto di Cura</b>	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. <b>Non sono considerati Istituti di cura: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche</b>
<b>Ivass</b>	Istituto di Vigilanza per le assicurazioni
<b>Malattia</b>	Ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da infortunio
<b>Massimale/Somma Assicurata</b>	La somma massima pagata da Europ Assistance in caso di sinistro
<b>Non autosufficienza</b>	È la necessità di assistenza da parte di un'altra persona nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, quali: farsi il bagno o la doccia; vestirsi e svestirsi; igiene del corpo; mobilità; continenza; bere e mangiare
<b>Nucleo familiare</b>	Fratello/sorella, figlio/figlia, marito/moglie o convivente non sposato, partner dell'unione civile, genitore, parenti o affini che abitano negli stessi locali come risulta dal certificato di stato di famiglia
<b>Residenza</b>	Il luogo in cui abiti come risulta da certificato anagrafico
<b>Ricovero</b>	La permanenza in un Istituto di Cura di almeno una notte
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Sinistro</b>	Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa
<b>Struttura Organizzativa</b>	La struttura di Europ Assistance. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione



## ARTICOLO 5.1 - CHE COSA È ASSICURATO?

## 5.1.1. GARANZIA ASSISTENZA DIGITAL

*DAS.digitalesicuro.com* è il portale che protegge i dati personali dell'assicurato, sempre e ovunque. L'assicurato riceve una mail per poter accedere ai servizi del portale e navigare in internet, utilizzando il proprio smartphone / tablet / pc, con la massima tranquillità. Utilizzando *ea.digitalesicuro.com* l'assicurato può usufruire dei seguenti servizi:

- Monitoraggio d'identità: ricerca i dati dell'assicurato in internet e sul dark web e valuta il *rischio* avvisandolo subito sulle informazioni rilevate;
- Protezione dati online: due software che proteggono i dati personali dell'assicurato mentre utilizza il PC, per proteggerlo da malware (software dannosi), da eventuali intercettazioni dei tasti premuti sulla tastiera e da attacchi di phishing (truffa online);
- Protezione mobile: impedisce che app e strumenti pericolosi scattino fotografie dello schermo dello smartphone/tablet dell'assicurato o che rilevino quello che scrive con la tastiera;
- Assistenza contro il furto d'identità: un Team di operatori specializzati a disposizione 24 h, 7 giorni su 7 per aiutare l'assicurato a scoprire Digitale Sicuro e per ricevere consigli utili su questioni relative a frodi e furti d'identità.

**L'utilizzo del portale *DAS.digitalesicuro.com* è strumentale all'erogazione della prestazione "SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE PER APPARECCHIO DIGITALE AD USO PROPRIO/PRIVATO IN ITALIA"**

## 1. SUPPORTO PULIZIA VIRUS E MALWARE PER APPARECCHIO DIGITALE AD USO PROPRIO/PRIVATO IN ITALIA

Se l'assicurato riceve un *Alert* inviato dalla piattaforma *DAS.digitalesicuro.com* può essere stato colpito da un virus informatico/malware. In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un tecnico specializzato che interviene per ripulire e riportare ad uno stato di sicurezza i suoi *apparecchi digitali*. *Europ Assistance* tiene a carico i relativi costi.

È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18.**

## 2. SUPPORTO APPARECCHI DIGITALI IN ITALIA

L'assicurato può richiedere l'assistenza digitale se si accorge che un suo *apparecchio digitale* non funziona.

In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con un tecnico informatico specializzato.

Il tecnico opera nel seguente modo:

- 1) effettua una consulenza telefonica per risolvere il problema;
- 2) se la consulenza non ha risolto il problema interviene da remoto collegandosi all'apparato digitale.
- 3) se non può esserci il collegamento da remoto, il tecnico va al domicilio dell'assicurato per effettuare la riparazione. *Europ Assistance* tiene a carico i costi per l'intervento e l'invio del tecnico.

## Condizioni di assicurazione

### 3. ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA

L'assicurato può aver bisogno di un aiuto psicologico se ha subito un danno alla propria reputazione a causa di un uso improprio dei propri dati personali e/o della propria immagine o per un atto di Cyber stalking.

In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui ha la *residenza*.

*Europ Assistance* tiene a suo carico i costi **per un massimo di 4 sedute per ogni anno di assicurazione**.

È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18**.

### 4. ASSISTENZA PSICOLOGICA IN ITALIA (Cyberbullismo)

L'assicurato può aver bisogno di un aiuto psicologico se un minore appartenente al suo *nucleo familiare* ha subito un atto di cyberbullismo.

In questo caso può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che lo mette in contatto con lo psicologo convenzionato più vicino al luogo in cui ha la *residenza*.

*Europ Assistance* tiene a suo carico i costi **per un massimo di 4 sedute per ogni anno di assicurazione**.

È possibile telefonare per avere questa assistenza nei seguenti orari: **da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 18**.

### 5. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

La *Struttura Organizzativa* anticipa per l'assicurato le **fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 se il sinistro è avvenuto in Italia ed Euro 1.000,00 se il sinistro è avvenuto all'estero**. L'assicurato può avere un anticipo per le spese di prima necessità se ha subito un *furto*, una rapina o uno scippo e ha spese impreviste che non può pagare.

La *Struttura Organizzativa* garantisce l'anticipo spese di prima necessità se:

- a) il trasferimento del denaro rispetta le regole o i regolamenti in Italia o nel Paese in cui l'assicurato si trova;
- b) l'assicurato dimostra di essere in grado di restituire la somma di denaro.

**Attenzione!**

**Entro un mese dalla data dell'anticipo, l'assicurato deve rimborsare la somma anticipata. Se non lo fa, oltre alla somma già anticipata da *Europ Assistance* deve pagare anche gli interessi secondo il tasso legale corrente.**

### 6. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se l'assicurato ha subito un *furto*, una rapina o uno scippo all'estero e ha difficoltà a comunicare con le autorità locali per poter fare la denuncia di quanto successo, perché non conosce la lingua del posto, può richiedere un interprete a *Europ Assistance*.

La *Struttura Organizzativa* manda sul posto un interprete **per un massimo di 8 ore lavorative**.

#### 5.1.2. GARANZIA DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

### 1. CONSULENZA MEDICA

Se l'assicurato ha una *malattia* e/o un *infortunio* può chiedere un parere medico telefonico. I medici usano le informazioni che l'assicurato ha dato per valutare il suo stato di salute.

**Questo parere non è una diagnosi, non può sostituirsi all'esame obiettivo del medico curante, e non può essere utilizzato per richiedere ai medici prescrizioni di farmaci ed esami diagnostici. Per le situazioni di emergenza l'assicurato deve sempre contattare il numero di emergenza del Paese in cui si trova.**

È possibile telefonare per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

### 3. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

**L'assicurato può richiedere questa prestazione solo dopo aver avuto una CONSULENZA MEDICA.**

Se l'assicurato è in Italia e dalla Consulenza medica risulta che ha bisogno di una visita medica o di un'autoambulanza per una *malattia* e/o un *infortunio*, la *Struttura Organizzativa* manda un medico convenzionato al suo domicilio.

Quando nessun medico può intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* manda un'autoambulanza che lo trasporta verso il centro medico più vicino e specializzato.

*Europ Assistance* tiene a proprio carico i costi di invio del medico o del trasporto in ambulanza.

**Questa non è una prestazione in emergenza, in questo caso è necessario chiamare il 112.**

### 3. CARE MANAGER

Se l'assicurato, per una *malattia* e/o un *infortunio* che lo rende *non autosufficiente* e che non gli permette di prendersi cura del suo *familiare anziano non autosufficiente* e ha bisogno di una consulenza socioassistenziale, può telefonare alla *Struttura Organizzativa* che attiva il Care Manager. Il Care Manager, dopo un approfondito colloquio telefonico con l'assicurato e, in caso di impossibilità, con i suoi familiari, valuta le diverse esigenze di cura. Al termine delle sue valutazioni, il Care Manager, restituisce per iscritto e mediante colloquio telefonico:

- a) un piano di cura personalizzato sulla base della situazione riscontrata con l'indicazione delle figure professionali necessarie e la programmazione oraria/giornaliera degli interventi;

## Condizioni di assicurazione

- b) indicazione di eventuali modifiche alla logistica dell'abitazione con evidenza delle eventuali barriere architettoniche o pericoli da rimuovere;
  - c) indicazione dei parametri da monitorare;
  - d) indicazioni su dove reperire gli ausili e i presidi necessari;
  - e) indicazioni su come ottenere i servizi sanitari /sociali presso le strutture presenti sul territorio con indicazioni degli uffici ai quali rivolgersi;
  - f) indicazione su come ottenere le risorse messe a disposizione dal SSN.
- Se lo ritiene necessario, il Care Manager, organizza un sopralluogo presso l'abitazione dell'assicurato e può richiedere eventuale documentazione medica a supporto della sua valutazione.

#### 4. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

##### Ospedalizzazione Domiciliare

La *Struttura Organizzativa*, su valutazione del Care Manager, organizza e gestisce il ricovero del familiare anziano dell'assicurato in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per sinistro e per anno assicurativo**.

La modalità per l'accesso ed erogazione della prestazione, accertata la necessità della stessa, sono definite dal Care Manager che provvede, insieme al servizio medico della *Struttura Organizzativa*, ad attivare quanto necessario.

##### Servizi Sanitari

Se il familiare anziano ha bisogno di eseguire presso la sua abitazione prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la *Struttura Organizzativa* in accordo con il Care Manager, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzarla **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per sinistro e per anno assicurativo**.

##### Servizi Non Sanitari

Se il familiare anziano non può lasciare la sua abitazione, la *Struttura Organizzativa*, provvede ad inviare presso la sua abitazione personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare.

La *Struttura Organizzativa* in accordo con il Care Manager, accertata la necessità della prestazione, provvede ad organizzarla **per un massimo di 7 giorni continuativi e non frazionabili per sinistro e per anno assicurativo**.

##### Servizi Socio-Assistenziali

La *Struttura Organizzativa* sulla base delle necessità di assistenza del familiare anziano individua il personale più idoneo, operatore socio-sanitario e/o socioassistenziale (badante). La *Struttura Organizzativa*, accertata la necessità della prestazione, provvede ad inviare un operatore socio-sanitario e/o segnalare la società in grado di inviare il personale socioassistenziale (badante), secondo le disponibilità.

*Europ Assistance* tiene a proprio carico i costi **per un massimo di 7 giorni consecutivi e non frazionabili per sinistro e per anno assicurativo**.



#### ARTICOLO 5.2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

##### 5.2.1. ESCLUSIONI DI CARATTERE GENERALE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Per tutte le *garanzie* sono esclusi i *sinistri* provocati da:

- a) *dolo* o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole *garanzie*;
- b) alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo.

##### 5.2.2. ESCLUSIONI CHE RIGUARDANO LA GARANZIA ASSISTENZA DIGITAL

Sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Inoltre, *Europ Assistance* non fornisce assistenza per tutti i *sinistri* provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'assistenza digitale è erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- d) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- e) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali può essere fornita solo consulenza telefonica;
- f) malfunzionamento della rete;
- g) sistemi e dispositivi di proprietà di un'azienda o di una persona che non appartiene al *nucleo familiare*;
- h) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;

## Condizioni di assicurazione

- i) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- j) danni accidentali degli *apparecchi digitali*.

### 5.2.3. ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA “ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’”

Sono esclusi dalla prestazione:

- a) i trasferimenti di valuta all'estero che comportano violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato;
- b) se l'assicurato non è in grado di fornire in Italia a *Europ Assistance* adeguate *garanzie* di restituzione.

### 5.2.4. ESCLUSIONI CHE RIGUARDANO LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

Sono esclusi i *sinistri* provocati da:

- a) *infortuni*, *malattie*, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati prima dell'acquisto della *polizza* e loro complicanze;
- b) stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- c) *malattie* mentali e disturbi psichici in genere;
- d) *infortuni* e *malattie* dovuti all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- e) *malattie* dovute all'abuso di alcolici;
- f) *infortuni* causati da un tasso alcolemico uguale o superiore a 0,50 grammi/litro;
- g) aborto volontario non terapeutico;
- h) una gravidanza iniziata prima dell'acquisto della *polizza*;
- i) *infortuni* derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- j) *infortuni* derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- k) cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad *infortunio*;
- l) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da *infortunio* o *malattia*);
- m) soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per *malattie* nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come *Istituti di Cura*).

È inoltre escluso tutto quanto non è indicato nelle singole prestazioni.

## ARTICOLO 5.3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### 5.3.1. LIMITI DI COPERTURA CHE RIGUARDANO LA GARANZIA ASSISTENZA DIGITAL

È possibile richiedere ciascuna delle prestazioni elencate fino a 3 (tre) volte durante il periodo di durata della *polizza*. È possibile richiedere le prestazioni di Assistenza psicologica fino a 1 (una) volta durante il periodo di durata della *polizza*.

### 5.3.2. LIMITI DI COPERTURA CHE RIGUARDANO LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH

Non è possibile essere assicurati se si sono compiuti gli 80 anni di età.

Se l'assicurato compie 80 anni in corso di *polizza*, le *garanzie* sono valide fino alla scadenza della *polizza* stessa.

### 5.3.3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE

*Europ Assistance* non risarcisce i danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza. Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie anche eventualmente riferite alla singola struttura sanitaria/ospedaliera o centro medico per il contenimento e il contrasto del diffondersi di epidemie/pandemie sul territorio.

## ARTICOLO 5.4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

Le *garanzie* “Assistenza digital” sono valide in tutto il Mondo.

Le *garanzie* “Assistenza alla famiglia Health” sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

## ARTICOLO 5.5 - GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

### 5.5.1. GESTIONE DELLE PRESTAZIONI “ASSISTENZA DIGITAL”

In caso di *sinistro*, occorre telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* ai numeri:

- 800 069106 valido per telefonate dall'Italia
- 02 58245321 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero

## Condizioni di assicurazione

Se non è possibile telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* perché impossibilitati, **occorre chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**

**Se l'assicurato non telefona alla *Struttura Organizzativa*, *Europ Assistance* può decidere di non fornire le prestazioni di assistenza<sup>4</sup>.**

Nello specifico per la prestazione "Supporto apparecchi digitali", l'assicurato **deve essere disponibile a collaborare con la *Struttura Organizzativa* per verificare prima dell'intervento che il problema del guasto o malfunzionamento non è dovuto:**

- a) ad **Apparecchio Digitale** rotto a causa di danno accidentale,
- b) a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi),
- c) a mancanza di connessione internet,
- d) ad interruzione di fornitura elettrica,
- e) ad interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico,
- f) a problemi che devono essere risolti con il gestore.

**Se il tecnico specializzato intervenuto a casa dell'assicurato rileva in modo chiaro che il problema del guasto o malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/ segnalazione da parte sua, il costo dell'invio del tecnico a casa gli viene interamente addebitato.**

L'articolo 1915 del codice civile spiega cosa succede all'assicurato se non denuncia il sinistro al proprio assicuratore nei tempi in cui lo ha richiesto.

L'assicuratore è tenuto a indennizzare l'assicurato di una somma pari al danno che l'assicurato ha subito.

Se l'assicurato si comporta volutamente in modo da causare o aggravare il danno, l'assicuratore può non pagarlo.

Se l'assicurato causa o aggrava involontariamente il danno, l'assicuratore può pagarlo di meno.

### 5.5.2. GESTIONE DELLE PRESTAZIONI "ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA HEALTH"

In caso di *sinistro*, l'assicurato deve telefonare subito alla *Struttura Organizzativa* ai numeri **800 069106 e 02 58245321**. Se non può contattare subito la *Struttura Organizzativa* perché impossibilitato, **deve farlo appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.**

**Se l'assicurato non rispetta gli obblighi relativi alla denuncia del *sinistro*, *Europ Assistance* può decidere di non fornire le prestazioni di assistenza<sup>4</sup>.**



## SEZIONE 6 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

### ARTICOLO 6.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

**6.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.**

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'assicurato:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**;
- b) sul sito [www.das.it](http://www.das.it) nella sezione "area clienti".

6.1.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

È necessario inviare a *DAS* la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

**Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

Ad esempio: se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a tuo carico.

## Condizioni di assicurazione

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

6.1.3. In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

6.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

6.1.5. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale *Litigation PR*, l'assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

### ARTICOLO 6.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

6.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia, ove richiesto;**
- per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- l'assicurato può scegliere già da questa fase un legale di propria fiducia **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o se DAS non dispone di un avvocato del network da proporre per la gestione del caso.**

Tra i servizi offerti dalla polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se non intendi avvalerti di questa prestazione e decidi di rivolgerti a un tuo legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia tu sia la controparte siete entrambi assicurati con DAS.

6.2.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio valutando se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.** La valutazione non è necessaria per resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi.

6.2.3. Quando DAS ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può procedere comunque per proprio conto, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 6.6 (ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI). In tal caso, se vince la causa con sentenza definitiva, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

La garanzia in caso di prosecuzione di una controversia in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito le possibilità di esito favorevole all'assicurato, al fine di non generare false aspettative di vincere la causa.

6.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS individua direttamente il legale;**
- l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Questa disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

6.2.5. **Se per la gestione della fase giudiziale l'assicurato si avvale:**

- dell'assistenza di un legale del network, DAS si fa carico di tutte le *spese legali, peritali, investigative e processuali maturate, se non rimborsate da controparte;*
- dell'assistenza di un legale di propria fiducia, l'assicurato si assume l'onere di anticipare tutte le *spese legali, peritali, investigative e processuali maturate e, se non rimborsate da controparte, può chiederne il rimborso a DAS nei limiti dei valori medi previsti dai parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, calcolati senza l'applicazione di aumenti.* Quest'ultimo limite non si applica ai *sinistri* che rientrano nell'estensione di garanzia "mobilità".

6.2.6. **In caso di procedimento penale per delitto doloso, o per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada o disposizioni analoghe riguardo alla navigazione, le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito dell'assicurato pronunciata con sentenza definitiva, in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o derubricazione. In quest'ultimo caso la garanzia opera a partire dalla derubricazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato.**

**Condizioni di assicurazione**

6.2.7. In caso di procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per *danno erariale* davanti alla Corte dei Conti, le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.6 (GARANZIA COLPA GRAVE). Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, l'assicurato deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.

6.2.8. DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro unico*):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
- c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Per esempio, si attiva un unico sinistro nei seguenti casi:

- quando subisci un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e devi pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione vieni coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

6.2.9. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

**ARTICOLO 6.3 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI CON L'OPZIONE “AFFIDATI A DAS”**

6.3.1. Se l'assicurato che ha sottoscritto l'opzione “Affidati a DAS” per la gestione dell'azione in giudizio si avvale:

- a) dell'assistenza di un legale del network, DAS assume direttamente a proprio carico tutte le *spese legali, peritali, investigative e processuali* necessarie per l'azione in giudizio e l'assicurato non è tenuto ad anticipare alcun importo.
- b) dell'assistenza di un legale di propria fiducia, si assume l'onere di anticipare tutte le *spese legali, peritali, investigative e processuali* maturate e, se non rimborsate da controparte, può chiederne il rimborso a DAS nei limiti dei valori minimi previsti dai parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D.M. n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, calcolati senza l'applicazione di aumenti.

6.3.2. L'assicurato può scegliere in ogni fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o se DAS non dispone di un avvocato del network da proporre per la gestione del caso. In questi casi DAS assume a proprio carico tutte le spese in copertura, con i limiti generali previsti dall'art. 3.1.2..

**Gestione delle prestazioni nella fase giudiziale - confronto fra le due opzioni**

	<b>Opzione Affidati a DAS</b>	<b>Opzione Scegli da solo</b>
Fase giudiziale affidata a un legale del network DAS	Pagamento diretto del legale da parte di DAS - L'assicurato non anticipa le spese	Pagamento diretto del legale da parte di DAS - L'assicurato non anticipa le spese
Fase giudiziale affidata a un legale che NON fa parte del network DAS	L'assicurato anticipa le spese DAS rimborsa le spese sostenute nei limiti dei <b>VALORI MINIMI</b> dei parametri forensi in materia di compensi agli avvocati, calcolati senza applicazione di aumenti.	L'assicurato anticipa le spese DAS rimborsa le spese sostenute nei limiti dei <b>VALORI MEDI</b> dei parametri forensi in materia di compensi agli avvocati, calcolati senza applicazione di aumenti.
Se DAS non dispone di un legale del network che può seguire la fase giudiziale		
Se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS	Pagamento diretto del legale da parte di DAS, nei <b>limiti generali</b> previsti dall'art. 3.1.2	

**ARTICOLO 6.4 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA**

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e le spese che eccedono

## Condizioni di assicurazione

- i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni, secondo i limiti di copertura previsti;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se l'*assicurato* procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
  - f) per la garanzia di tutela legale *Litigation PR* deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS;
  - g) per la garanzia di tutela legale "Colpa grave", deve dimostrare di aver chiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve informare DAS sull'esito della richiesta di patrocinio.

È fondamentale inviare sempre a DAS i preavvisi di parcella degli avvocati scelti in autonomia per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per valutare l'entità del rimborso.

### ARTICOLO 6.5 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

**6.5.1. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

**6.5.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'assicurato.**

### ARTICOLO 6.6 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

6.6.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*assicurato* e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'*assicurato* sia DAS possono incaricare un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti*. In mancanza di accordo l'arbitro è designato dal Presidente del Tribunale competente.

6.6.2. L'*assicurato* e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

6.6.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'*assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

6.6.4. Se l'*assicurato* intende in alternativa rivolgersi al giudice ordinario, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione<sup>5</sup>.

### ARTICOLO 6.7 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

6.7.1. Se il *contraente* o l'*assicurato* ha sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile**.

**6.7.2. Se il contraente o l'assicurato omette intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procede a erogare alcuna prestazione.**

**6.7.3. Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura dello stesso rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS eroga le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.**

**6.7.4. In caso di procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti o di procedimento penale quando l'assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, se a favore dello stesso opera un'altra assicurazione di responsabilità civile patrimoniale o di tutela legale che copre il medesimo rischio, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del massimale di tali polizze. Se le condizioni di assicurazione di tali polizze prevedono che la garanzia opera anch'essa in secondo rischio, questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte<sup>6</sup>.**

### ARTICOLO 6.8 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

**6.8.1. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.**

**6.8.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione<sup>7</sup>.**

### ARTICOLO 6.9 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

**6.9.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza che modifica o aggrava il rischio assicurato.**

**6.9.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso e la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso<sup>8</sup>.**

**6.9.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione<sup>9</sup>.**

**6.9.4. Il contraente può inoltre comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione<sup>10</sup>, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.**

<sup>5</sup> Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

<sup>6</sup> In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del codice civile

<sup>7</sup> Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

<sup>8</sup> Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

<sup>9</sup> Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

<sup>10</sup> Come previsto dall'art. 1897 del codice civile

## Condizioni di assicurazione

### ARTICOLO 6.10 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

**6.10.1. Tutte le comunicazioni che il contraente e l'assicurato effettua ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la polizza è assegnata.**

6.10.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it)

6.10.3. Per denunciare un sinistro, l'assicurato **deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 6.1 (COSA FARE IN CASO DI SINISTRO).**

6.10.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente **deve seguire le modalità indicate all'articolo 9.3.2 (RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO).**

6.10.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l'assicurato fanno al broker si intendono come fatte a DAS; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'assicurato o al contraente.

### ARTICOLO 6.11 - PRESCRIZIONE

**I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda<sup>11</sup>. Questo significa che l'assicurato perde il diritto alla prestazione se DAS riceve la denuncia di sinistro e/o le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.**

La prescrizione si verifica quando il diritto derivante dal contratto di assicurazione si estingue perché non viene esercitato dal titolare entro 2 anni. La prescrizione decorre da quando l'assicurato ha bisogno di farsi assistere da un legale. Ad esempio: si è aperto un procedimento penale a tuo carico per lesioni a seguito di un incidente sciistico e ti stai facendo difendere da un avvocato. Le tue spese legali vengono assicurate da DAS solo se denunci il sinistro entro due anni dal giorno in cui hai ricevuto l'avviso di garanzia.

## SEZIONE 7 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### ARTICOLO 7.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

7.1.1. L'importo da pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

7.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).**

### ARTICOLO 7.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un *premio* indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono adeguati all'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale **il massimale e il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;**
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
- se con l'indicizzazione il *massimale* ed il *premio* aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le *parti* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al punto precedente.

## SEZIONE 8 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### ARTICOLO 8.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

8.1.1. L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

8.1.2. **L'assicurazione scade il giorno indicato in polizza e si rinnova in automatico per un anno se il contraente o DAS non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.**

## Condizioni di assicurazione

Se il *contraente* sceglie di pagare la *polizza* mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'*assicurazione* viene prorogata di mese in mese, salvo che il *contraente* non abbia interrotto il pagamento e inviato disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 9.2.2.

**8.1.3. L'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano<sup>12</sup>.**

**8.1.4. DAS ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il contraente può accettarle attraverso il pagamento del premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 7. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.**

### ARTICOLO 8.3 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**8.3.1. Il contratto si risolve di diritto se il contraente:**

- sposta la residenza all'estero; la risoluzione è efficace dalla data del cambio di residenza;**
- non paga il premio o le rate di premio successive entro sei mesi dalla loro scadenza. Entro questo termine DAS può agire per riscuotere le somme dovute.**

**8.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di premio per il periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.**

### ARTICOLO 8.4 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

**8.4.1. Un sinistro è coperto se avviene nel periodo di validità del contratto. Fanno eccezione le seguenti garanzie:**

- le controversie contrattuali, per le quali un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione.** Questa limitazione non vale se la *controversia* riguarda la ristrutturazione, il restauro o la manutenzione di un immobile e le attività preliminari richieste dalla normativa vigente per usufruire dei benefici fiscali e se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che abbia avuto una durata di almeno 90 giorni;
- l'assistenza legale negli atti di volontaria giurisdizione, per i quali l'evento è considerato in garanzia se avviene almeno un anno dopo la decorrenza dell'assicurazione;**
- l'assistenza legale per controversie relative all'acquisto di un'abitazione direttamente condotta dall'assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si sono manifestati successivamente all'acquisto, per i quali l'evento è considerato in garanzia se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione e se l'assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della polizza.**

#### Carenza contrattuale: esempi

##### CONTROVERSIA CONTRATTUALE



##### VOLONTARIA GIURISDIZIONE




**8.4.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione. Il contraente non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro assicuratore.**

<sup>12</sup> A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

Condizioni di assicurazione

Eventi manifestati dopo la scadenza della polizza: esempi



8.4.3. Se l'assicurato è dipendente della Pubblica Amministrazione e viene coinvolto in procedimenti penali o giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, la garanzia opera inoltre per i sinistri che derivano da fatti posti in essere nei tre (3) anni antecedenti la data di decorrenza della polizza. A tal fine, l'assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un sinistro in garanzia a termini di questo contratto.


8.4.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo<sup>13</sup>.

8.4.5. Per determinare la data in cui avviene un sinistro, DAS considera:

- a) la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c) la data di interruzione del rapporto di lavoro, nel caso di controversie col datore di lavoro che riguardano tale evento;
- d) la data del deposito del ricorso di volontaria giurisdizione all'autorità giudiziaria, negli atti di volontaria giurisdizione;
- e) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- f) la data in cui è presentata la dichiarazione fiscale contestata dall'autorità competente, in caso di contenzioso tributario;
- g) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

8.4.6. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Quando un sinistro è in garanzia? Esempi



**Condizioni di assicurazione**

Esempio di sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: nel soffitto del bagno compare una macchia per una perdita d'acqua al piano superiore	Quando compare la macchia	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno ricevi a casa una sanzione per eccesso di velocità, accertato il 30 aprile, e intendi fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando ricevi a casa la sanzione
Controversia contrattuale: il 27 settembre ti accorgi di un grave difetto nei lavori di ristrutturazione dell'abitazione che si sono conclusi il 9 agosto	Il 9 agosto, cioè quando è stata conclusa la prestazione	Il 27 settembre, cioè quando ti accorgi del difetto
Contenzioso tributario: il 28 dicembre 2023 l'agenzia delle Entrate avvia un contenzioso per detrazioni fiscali irregolari indicate nella dichiarazione dei redditi del 2021	Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi 2021	Il 28 dicembre 2023

**SEZIONE 9 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?**

**ARTICOLO 9.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO**

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il *contraente* può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC [dasdifesalegale@pec.das.it](mailto:dasdifesalegale@pec.das.it)) oppure all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il *contraente* e *DAS* sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza *DAS* rimborsa al *contraente* il *premio* versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di *sinistro* eventualmente presentata.

**ARTICOLO 9.2 - DISDETTA**

**9.2.1. Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'assicurazione alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.** La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 6.10.2.(MODALITA' DI COMUNICAZIONE CON *DAS*).

**9.2.2. In caso di *polizza* con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il *contraente* ha la facoltà di disdettare la *polizza* interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a *DAS* tramite e-mail da inviare a [disdette@das.it](mailto:disdette@das.it) o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'assicurazione cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 9.2.1.**

**ARTICOLO 9.3 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO**

**9.3.1. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il *contraente*, l'assicurazione cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

**9.3.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.**

## Condizioni di assicurazione



## DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

**ARTICOLO 10 - FORO COMPETENTE**

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

**ARTICOLO 11 - TASSE E IMPOSTE**

**Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.**

**ARTICOLO 12 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

12.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. **In particolare<sup>14</sup> l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.**

12.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, **per questo contratto fa fede la lingua italiana.**

**ARTICOLO 13 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI**

*DAS* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone *DAS* a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2023/DXT-VPL - Documento aggiornato a **marzo 2023**

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;  
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I